

CODICE DEONTOLOGICO
dell'Associazione "Registro degli Osteopati d'Italia - ROI"
Ratificato dall'Assemblea dei Soci in data 16 maggio 2026

Principi generali

Art. 1

Le iscritte e gli iscritti al ROI, di seguito indicati con il nome di Osteopati, nell'esercizio della propria attività ed anche al di fuori di essa, devono uniformare il proprio comportamento all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

Art. 2

L'Osteopata è tenuta/o a conoscere e ad applicare il presente codice.

Art. 3

L'Osteopata esercita la professione avendo come priorità la salute e il benessere del/la paziente che si affida alle sue cure.

Art. 4

L'Osteopata esercita la professione, con coscienza e senso di responsabilità, nell'ambito delle sue capacità e competenze, vagliando la pertinenza del suo intervento in modo corretto, autonomo ed appropriato alla persona, secondo le migliori evidenze disponibili, la volontà del/la paziente, il proprio giudizio clinico ed i principi osteopatici.

Art. 5

L'osteopata svolge la propria attività in maniera libera e indipendente, nel rispetto delle leggi vigenti. Può svolgere la propria attività professionale autonomamente o in collaborazione o associazione con osteopati o altre/i professioniste/i.

Art. 6

L'osteopata deve astenersi da qualsivoglia comportamento che generi discredito alla professione.

Art. 7

L'Osteopata ha il dovere di curare la propria formazione in modo da garantire che le proprie conoscenze in ambito scientifico, tecnico, etico e deontologico, siano sempre aggiornate.

Art. 8

L'osteopata deve sempre qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco sulla sua qualifica professionale, utilizzando ed indicando solo i titoli che le/gli competono. A tale fine si ricorda che il titolo DO ha differenti significati a seconda dei paesi in cui viene rilasciato.

Art. 9

L'Osteopata non deve fare affermazioni fuorvianti rispetto all'efficacia del trattamento osteopatico e deve attenersi alle leggi vigenti per quanto riguarda la pubblicità e la promozione commerciale.

Rapporto con i pazienti

Art. 10

Il rapporto con la/il paziente è di natura fiduciaria e deve essere improntato a onestà, lealtà, correttezza e chiarezza.

Art. 11

L'osteopata è tenuta/o ad adottare atteggiamenti non discriminatori per quanto concerne il genere, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale del/della paziente.

Art. 12

L'osteopata è tenuta/o al segreto professionale. L'osteopata deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione fornita. Deve inoltre attenersi alle norme di legge vigenti in materia di conservazione, utilizzo e archiviazione dei dati.

Art. 13

L'Osteopata deve collaborare con la/il paziente e incoraggiarla/o a esprimere le proprie opinioni sulle cause dei propri disturbi e renderla/lo partecipe delle decisioni in materia di elaborazione di un piano di trattamento.

L'Osteopata, facendo ricorso alle proprie conoscenze e competenze professionali, deve cercare per quanto possibile di consigliare la/il paziente e fornirle/gli un trattamento adeguato, spiegando chiaramente quello che può e quello che non può offrire in quanto osteopata.

L'Osteopata deve ascoltare la/il paziente e rispettarne le opinioni, i valori e le preferenze, incoraggiandola/lo a partecipare attivamente alle decisioni riguardanti il trattamento e la terapia in atto, ivi inclusa la fornitura di consigli per la cura di sé.

L'Osteopata deve spiegare al/alla paziente, le ragioni per cui raccomanda qualsiasi visita o trattamento in maniera tale che quest'ultima/o possa comprenderle, illustrando i relativi benefici e i potenziali effetti collaterali o gli eventuali rischi.

Art. 14

L'Osteopata che si trovi di fronte a situazioni che non rientrano nelle sue competenze, deve rendere edotta/o la/il paziente e, ove necessario, rinviarla/lo a consulto presso un'altra/o professionista più idonea/o al suo caso.

Ove necessario deve collaborare con altre/i professioniste/i per favorire una presa in carico multidisciplinare del/la paziente.

Art. 15

L'osteopata deve ottenere dal/dalla paziente il consenso scritto al trattamento osteopatico. Ove si tratti di minore o di interdetta/o, il consenso deve essere prestato da un genitore esercente la potestà parentale o dal/dalla tutore/rice.

Art. 16

L'Osteopata può rinunciare a prestare la propria opera a favore del/della paziente, qualora venga meno il rapporto fiduciario.

Art. 17

L'osteopata, nel caso in cui vi siano ragioni oggettive per ritenere che sé stessa/o o un/a collega possano mettere a repentaglio la salute di un/a paziente, deve agire proattivamente per tutelarla/lo denunciando il fatto alle autorità competenti e/o interrompendo il trattamento di quel/la paziente.

Art. 18

L'Osteopata deve comunicare al/alla paziente in maniera trasparente il costo della prestazione prima dell'inizio del trattamento.

L'osteopata è tenuta/o a sottoscrivere polizza professionale per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività.

Rapporto con le/i colleghe/i

Art. 19

Gli Osteopati devono intrattenere rapporti basati sulla correttezza e lealtà, in uno spirito di rispetto reciproco e collaborazione improntato allo sviluppo della disciplina osteopatica.

Art. 20

L'Osteopata deve astenersi da ogni forma di scorretta concorrenza nei confronti di altre/i colleghe/i o di altre/i professioniste/i. Non deve esprimere giudizi o critiche sull'attività di altre/i colleghe/i in presenza di pazienti o estranee/i.

Rapporto con il ROI

Art. 21

L'Osteopata è tenuta/o a prestare la massima collaborazione nei rapporti con il ROI.

Art. 22

L'osteopata è tenuta/o a comunicare un indirizzo per la corrispondenza, un contatto telefonico, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e a comunicare qualunque loro variazione.

Ha l'obbligo di fornire i chiarimenti e la documentazione che gli venissero richiesti dall'associazione.

Art. 23

La partecipazione attiva delle/gli associate/i ad ogni momento associativo è il presupposto della vita associativa e garanzia democratica nella stessa.

Le sanzioni

Art. 24

La violazione del presente regolamento comporta l'applicazione da parte del Consiglio Direttivo della sanzione del richiamo orale o, nei casi di maggiore gravità, richiamo scritto, o provvedimenti di sospensione o esclusione dal Registro con le modalità previste dal vigente statuto.

Disposizione finale

Il presente Codice Deontologico sostituisce quello precedente ed entra in vigore il 16/05/2026.